



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
Provincia di Verona

STATUTO

**(Adottato con Deliberazioni Consiliari n. 63 del 30/08/1991 e n. 106 del 20/12/1991
e successive modifiche ed integrazioni)**

Pubblicato all'Albo Pretorio in data 07/08/2009 al Rep. n. 602

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia comunale

1. Il Comune di S. Pietro in Cariano, così come riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, è l'Ente autonomo che rappresenta la Comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Lo statuto è fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale e, nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, indica fini e modalità per la promozione integrale della collettività comunale, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune e la partecipazione dei cittadini, fissa i generali indirizzi per l'esercizio delle funzioni nei settori organici dei servizi sociali e dello sviluppo economico.

3. Il Comune esercita le funzioni proprie e quelle attribuite e delegate dalle leggi, nel rispetto delle norme statali, regionali e statutarie.

4. L'autonomia comunale è intesa come momento essenziale per la realizzazione del pluralismo culturale, politico, istituzionale e religioso.

5. S. Pietro in Cariano è Comune d'Europa e adegua la propria normativa ai regolamenti e alle direttive delle Comunità europee.

Art. 2 - Principi informativi

1. Il Comune agisce nel rispetto degli ideali di pace, solidarietà e integrazione fra le persone, i gruppi sociali, i popoli.

2. Il Comune riconosce e convalida i valori positivi delle tradizioni e delle specificità storiche della popolazione locale, ma si propone anche di favorire, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative volte a sviluppare la conoscenza e i rapporti fra diverse popolazioni e diverse culture.

3. Il Comune riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio e l'insieme del suo patrimonio *culturale*¹, artistico, storico e archeologico, come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.

4. Il Comune riconosce come peculiari funzioni il concorrere a:

- a) tutelare la vita e la salute in tutti i suoi momenti e aspetti;
- b) rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili, in una visione di reale parità e pari opportunità fra uomini e donne che valorizza l'identità di ciascuno;
- c) favorire l'adempimento dei compiti affidati alla comunità familiare nel rispetto dei valori sociali, etici e morali propri della famiglia;
- d) consentire ai cittadini di conseguire i più alti livelli di formazione e istruzione

¹ Testo aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 55 del 24/11/1995.

permanente, anche attraverso lo sviluppo dei servizi per il diritto allo studio e per la formazione e per l'orientamento professionale e garantire la libertà religiosa e di coscienza;

e) *favorire la diffusione e lo sviluppo dell'impiego culturale sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione della persona*².

Art. 3 - Rapporti etico-sociali

1. Il Comune riconosce nel lavoro, secondo i valori costituzionali, una condizione di libertà e un diritto della persona e assume quale fondamentale obiettivo sociale la realizzazione di una condizione di piena occupazione.

2. Il Comune, nel rispetto dei valori costituzionali di proprietà e di libertà dell'iniziativa economica, concorre in tutte le forme possibili ad esaltarne la funzione sociale, stimola l'apporto autonomo dei vari soggetti imprenditoriali, assegna agli investimenti pubblici carattere di produttività, favorisce le capacità di impresa di comunità di lavoratori all'interno delle generali finalità produttive e occupazionali.

3. Il Comune riconosce la particolare condizione umana del portatore di handicap, dell'anziano non autosufficiente, del giovane disadattato, promuovendo adeguate azioni di sostegno.

4. Il Comune promuove iniziative per il primo inserimento sociale degli immigrati anche provenienti da altri Paesi europei e extraeuropei.

5. Il Comune concorre a mantenere e sviluppare i legami economici, culturali e sociali con i propri cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e ne favorisce il reinserimento in caso di rimpatrio.

Art. 4 - Principio della partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla Amministrazione.

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'ente e un'informazione completa, accessibile e veritiera sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

² Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 55 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 4 recitava così: "Il Comune riconosce come peculiari funzioni il concorrere a: tutelare la vita e la salute in tutti i suoi momenti e aspetti; rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei suoi diritti inviolabili, in una visione di reale parità fra uomini e donne; favorire l'adempimento dei compiti affidati alla comunità familiare nel rispetto dei valori sociali, etici e morali propri della famiglia; consentire ai cittadini di conseguire i più alti livelli di formazione e istruzione, anche attraverso lo sviluppo dei servizi per il diritto allo studio e per la formazione e per l'orientamento professionale e garantire la libertà religiosa e di coscienza; favorire la diffusione e lo sviluppo dell'impiego culturale sportivo del tempo libero, come rilevante momento di formazione della persona".

Art. 5 - Sede ed emblemi comunali

1. Il Comune ha sede in località S. Pietro in Cariano e comprende le frazioni di Bure, S. Floriano, Pedemonte, Corrubbio e Castelrotto.

2. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in località diversa da quella del capoluogo previa adeguata pubblicizzazione della circostanza³.

3. Il Comune ha come stemma una pulzella così come compare nel piccolo stemma marmoreo sulla facciata del municipio di S. Pietro in Cariano e come gonfalone uno stendardo riproducente lo stemma comunale.

Titolo II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Organi - Consiglio

Art. 6 - Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Ad essi spettano poteri di indirizzo e controllo sull'attività comunale.

Art. 7 - Consiglio

1. Il Consiglio fissa l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, approva gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco con apposito documento depositato nella Segreteria del Comune 5 giorni prima della riunione del Consiglio comunale di cui all'art. 34 legge 142/90, così come sostituito dall'art. 16 legge 81/93, e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge e dal presente Statuto⁴.

1.Bis. Nella definizione degli indirizzi di cui all'art. 32, comma 2, lettera n) della legge 142/90, così come modificato dall'art. 15, comma 1, legge 81/93, il Consiglio avrà cura di specificare le qualità circa la competenza che i designandi o nominandi dovranno possedere, nonché la necessità che di norma gli stessi siano residenti nel Comune⁵.

2. Il Consiglio comunale non può delegare le sue funzioni ad altri organi.

Art. 8 - Consiglieri

01. Salvo quanto stabilito dalla legge, ogni candidato Consigliere singolarmente o con gli altri candidati della stessa lista, o con questi ultimi e con il candidato-Sindaco collegato, deposita nella segreteria del comune, contestualmente alla

³ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 55 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 2 recitava così: "Gli organi del Comune possono riunirsi anche in località diversa da quella del capoluogo previa adeguata pubblicizzazione della circostanza e nei casi previsti dal Regolamento".

⁴ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 56 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Il Consiglio fissa l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali determinati dalla legge e dal presente statuto.".

⁵ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 56 del 24/11/1995.

presentazione delle candidature o massimo nei cinque giorni successivi, un bilancio preventivo di spesa cui intende vincolarsi.

Allo stesso modo, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i soggetti di cui al comma precedente depositano i rendiconti delle spese sostenute dai candidati e dalla lista. Con apposito regolamento saranno definite le procedure di controllo e le eventuali sanzioni da irrogare ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. n. 383/1934, nei casi di mancato rispetto, in tutto o in parte, di tali obblighi⁶.

1.1 Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Il Consigliere ha diritto di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare.*
- b) presentare al Consiglio proposte di deliberazione in tutte le materie che rientrano nella sua competenza, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge. La proposta è inviata al Sindaco il quale, entro trenta giorni dalla ricezione la fa istruire, ed entro lo stesso termine, acquisisce i pareri ex artt. 53 e 55 della legge 142/90. La proposta, così completata viene inviata alla Commissione permanente competente per materia che, entro 20 giorni esprime sulla stessa il proprio parere. Trascorso tale termine, anche in assenza del parere della Commissione, la proposta è inserita nell'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva. I pareri contrari, salvo quello di cui al comma 5 dell'art. 55, legge 142/90, non giustificano il diniego di sottoporre la proposta all'esame del Consiglio comunale.*
- c) presentare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo.*
- d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e dai regolamenti. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti di cui alle precedenti lettere c) e d)⁷.*

3.1 Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto di quelli assegnati, hanno inoltre facoltà di attivare il controllo dell'organo regionale, nei casi e nelle forme di cui all'articolo 45, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

⁶ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 57 del 24/11/1995.

⁷ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 2 recitava così: "Il Consigliere secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti ha diritto di:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal regolamento consiliare.
- b) presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.
- c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per l'esercizio dei diritti di cui alle precedenti lettere c) e d)".

Art. 9 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate al Consiglio tramite deposito nella segreteria del Comune di apposita dichiarazione dell'interessato a firma formalmente autenticata. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che avviene entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni⁸.

Art. 10 - Organizzazione del Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dal regolamento consiliare, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento. I gruppi dispongono, presso la sede del Comune, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, con le modalità da stabilirsi nel regolamento consiliare.

3. Il Consiglio, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente comma e successivamente entro 3 mesi dalla sua elezione, istituisce ed elegge nel proprio seno con criteri proporzionali in relazione ai voti ottenuti dalle liste in esso rappresentate, le seguenti commissioni permanenti, formate ciascuna da cinque componenti che non siano Consiglieri-Assessori e da un Presidente eletto dallo stesso Consiglio comunale fra i consiglieri non assessori:

- a) commissione affari istituzionali amministrativi, bilancio, sviluppo economico, del servizio di polizia amministrativa, di controllo sull'attività svolta dalla giunta e dall'apparato comunale;*
- b) commissione agricoltura, urbanistica, lavori pubblici, edilizia, tutela dell'ambiente e del territorio;*
- c) commissione servizi sanitari, sociali e culturali, sport e tempo libero⁹.*

4. Le commissioni di cui al precedente comma hanno funzioni propositive, referenti e redigenti in ordine ai regolamenti ed ai provvedimenti di competenza del Consiglio e, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, vigilano sull'attività svolta dagli uffici del Comune nonché dagli Enti ed Aziende dipendenti. Vengono convocate, nei termini e nei modi previsti per la convocazione del Consiglio comunale in quanto applicabili, dal Presidente almeno tre volte l'anno ed ogniqualvolta lo richiedano i due terzi dei componenti o il Sindaco per la trattazione di specifiche tematiche. Ove il Presidente non provveda alla convocazione, la stessa viene effettuata dal Sindaco, che presiede la seduta da lui

⁸ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Le dimissioni di un consigliere sono presentate al Sindaco. Esse hanno effetto dal momento in cui, nella seduta immediatamente successiva, il Consiglio ne prende atto, procedendo nella stessa seduta alla surrogazione".

⁹ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 58 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 3 recitava così: "Il Consiglio istituisce, nel proprio seno con criteri proporzionali da stabilirsi dal regolamento, le seguenti commissioni permanenti, con funzioni preparatorie referenti e redigenti in ordine ai regolamenti e ai provvedimenti di competenza del Consiglio:

- a) commissione affari istituzionali amministrativi, bilancio, sviluppo economico, del servizio di polizia amministrativa, di controllo sull'attività svolta dalla giunta e dall'apparato comunale;
- b) commissione urbanistica, lavori pubblici, edilizia, tutela dell'ambiente e del territorio;
- c) commissione servizi sociali e culturali, sport e tempo libero".

convocata. Alle riunioni delle tre commissioni permanenti può partecipare ed essere chiamato a partecipare il Sindaco che, previa comunicazione al Presidente, può far partecipare un suo delegato¹⁰.

4Bis. Le commissioni deliberano con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede¹¹.

5. Il Consiglio può inoltre istituire altre commissioni con compiti di indagine e studio su determinate materie che comunque interessino il Comune¹².

5Bis. Il Consiglio può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni riguardanti l'attività svolta dagli organi tecnici del Comune, dalla Giunta e dal Sindaco. Per dette commissioni il Presidente è scelto fra i consiglieri di minoranza¹³.

5Ter. La composizione e le modalità di elezione delle commissioni di cui ai precedenti punti 5 e 5 Bis sono disciplinate dal regolamento¹⁴.

5Quater. I componenti di tutte le commissioni previste dal presente Statuto devono possedere, al momento della nomina e per tutto il periodo dell'incarico, i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale; gli stessi cessano dalla carica:

- a) per dimissioni volontarie, rassegnate nei modi previsti dal precedente articolo 9;*
- b) per decadenza dichiarata dal Consiglio in caso di perdita dei requisiti necessari per la nomina;*
- c) per revoca consiliare a causa di ingiustificata mancata partecipazione ai lavori di tre consecutive riunioni della Commissione;*
- d) con lo scioglimento del Consiglio che li ha nominati¹⁵.*

6. Il regolamento istituisce l'ufficio di presidenza, composto dal Sindaco e dai capigruppo, determinandone le funzioni in rapporto alla programmazione dei lavori del Consiglio.

7. Il regolamento del Consiglio disciplina ulteriormente i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni permanenti, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento¹⁶.

8. Il Consiglio e le commissioni possono richiedere, concordandone i tempi, l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o di Assessori, nonché, previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di amministratori e dirigenti

¹⁰ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 58 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 4 recitava così: "Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni vigilano sull'attività svolta dagli uffici del comune, nonché dagli enti ed aziende dipendenti".

¹¹ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 58 del 24/11/1995.

¹² Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 58 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 5 recitava così: "Il Consiglio può inoltre istituire altre commissioni con compiti di indagine e studio su determinate materie che comunque interessino il Comune. Può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni".

¹³ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 58 del 24/11/1995.

¹⁴ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 58 del 24/11/1995.

¹⁵ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 58 del 24/11/1995.

¹⁶ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 58 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 7 recitava così: "Il regolamento del Consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento".

degli enti e delle aziende dipendenti.

Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni ed acquisire l'apporto di esperti.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° settembre al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'avviso di convocazione delle sedute nelle sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni *liberi*¹⁷ prima di quello stabilito per la prima adunanza.

3. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria per determinazione del Sindaco o su richiesta presentata ai sensi del comma IV.

4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso, con il relativo elenco, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni *liberi*¹⁸ prima di quello stabilito per la prima adunanza.

5. In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

6. Salvi i casi previsti dal regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, e le votazioni si effettuano a scrutinio palese.

7. Il regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione dei limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.

Art. 12 - Prima adunanza

*1. Nei termini previsti dalla legge, il Consiglio è convocato in prima adunanza dal Sindaco neoeletto al fine di procedere in via prioritaria rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti e quindi alla comunicazione del Sindaco sulla nomina degli assessori e del Vicesindaco, alla illustrazione della proposta degli indirizzi generali di governo ed all'approvazione degli stessi con apposito documento da parte del Consiglio*¹⁹.

*2. (Soppresso)*²⁰

*3. (Soppresso)*²¹

4. Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali

¹⁷ Testo inserito con Deliberazione Consiliare n. 59 del 24/11/1995.

¹⁸ Testo inserito con Deliberazione Consiliare n. 59 del 24/11/1995.

¹⁹ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 59 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Il Consiglio è convocato in prima adunanza, nei termini previsti dalla legge, al fine di procedere in via prioritaria rispetto alla trattazione di ogni altro oggetto, alla convalida degli eletti e quindi alla elezione del Sindaco e degli assessori ai sensi dell'art. 13".

²⁰ Comma soppresso con Deliberazione Consiliare n. 59 del 24/11/1995.

²¹ Comma soppresso con Deliberazione Consiliare n. 59 del 24/11/1995.

*surrogazioni prima di procedere alla trattazione degli altri argomenti indicati nel n. 1 del presente articolo*²².

5.A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a scrutinio palese.

Capo II - Giunta e Sindaco

Art. 13 - Elezione del sindaco e degli assessori

*(Soppresso)*²³

Art. 14 - Giunta

1. *La Giunta, attraverso deliberazioni collegiali, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso; riferisce entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio sulla propria attività; compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non siano espressamente demandati dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti alla competenza del Sindaco o degli organi tecnici del Comune*²⁴.

2. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dirigenti in base alla legge ed allo statuto, la Giunta provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti, concessioni, ai sensi dell'articolo 32, lettera m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, quando gli elementi determinati dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.

3. Alla adozione di delibere di costituzione di organi collegiali composti anche parzialmente da Consiglieri comunali, eventualmente con rappresentanza delle minoranze, la Giunta provvede previa designazione di tali membri da parte del Consiglio. Alla designazione il Consiglio procede di norma entro trenta giorni dalla scadenza del precedente incarico. Trascorso tale termine senza che il Consiglio, regolarmente convocato, si sia pronunciato, la Giunta procede comunque all'adozione dell'atto, sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 15 - Composizione della Giunta

1. *La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori nominati dal Sindaco che non deve essere superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri comunali assegnati computando a tal fine il Sindaco.*

²² Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 59 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 4 recitava così: "Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi della legge, disponendo le eventuali surrogazioni prima di procedere alla elezione del Sindaco e degli assessori".

²³ Articolo soppresso con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

²⁴ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "La Giunta attua gli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso; riferisce entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi; compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non siano espressamente demandati, dalla legge dallo statuto o dai regolamenti alla competenza di altri organi del Comune".

Uno degli Assessori è delegato dallo stesso Sindaco a svolgere le funzioni di Vicesindaco.²⁵

2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio. Oltre ai requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, gli Assessori esterni al Consiglio devono possedere precise e documentabili competenze. A tal fine un curriculum dei cittadini non Consiglieri nominati assessori deve essere allegato alla comunicazione del Sindaco di cui al precedente art. 12. Non sono comunque nominabili alla carica di Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.²⁶

3. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ed essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza²⁷.

4. Nessuno dei due sessi, di norma, può essere rappresentato in Giunta in misura superiore ai 5/6 del numero degli Assessori di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

5. In caso di nomina a Vicesindaco di Assessore non facente parte del Consiglio comunale, le sedute di detto organo che non possono per qualsiasi motivo essere presiedute dal Sindaco, sono presiedute dal Consigliere anziano.

6. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del D.P.R. 16.5.1960 n. 570, con esclusione dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge 25.3.1993 n. 81.

Art. 16 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

2. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa, *pubblicizzata nei tempi e nei modi previsti per le sedute del Consiglio²⁸.*

3. (soppresso)²⁹

²⁵ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 35 del 03/08/2009. Precedentemente il comma 1 recitava così: "La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 6 (sei) Assessori nominati dal Sindaco di cui uno è delegato dallo stesso Sindaco a svolgere le funzioni di Vicesindaco".

²⁶ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 2 recitava così: "Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in un numero massimo di assessori non superiore a 3 (tre). Oltre ai requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, gli Assessori esterni al Consiglio devono presentare precise e documentabili competenze. A tal fine un curriculum dei cittadini non Consiglieri candidati alla carica di assessori deve essere allegato al documento programmatico di cui all'art. 13. Non sono comunque eleggibili ad assessore candidati non eletti nelle ultime elezioni per il Consiglio Comunale e i consiglieri dimessi o decaduti."

²⁷ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 3 recitava così: "Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni permanenti, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza".

²⁸ Testo aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

²⁹ Comma soppresso con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

Art. 17 - Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni di un Assessore sono presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento in cui il Sindaco provvede alla sostituzione³⁰.

2. L'assessore può essere revocato dal Sindaco; la revoca ha effetto dal momento in cui la stessa viene formalmente comunicata all'interessato³¹.

2Bis. L'Assessore decade dall'incarico in caso di perdita dei requisiti di compatibilità od eleggibilità alla carica di Consigliere. La decadenza è dichiarata d'ufficio con provvedimento motivato del Sindaco. Il provvedimento deve essere formalmente comunicato all'interessato³².

2Ter. Dei provvedimenti di revoca o decadenza viene data motivata comunicazione al Consiglio³³.

3. Alla sostituzione di Assessori comunque cessati dall'ufficio, il Sindaco provvede nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca o di decadenza. Il provvedimento di sostituzione viene affisso all'Albo e comunicato immediatamente ai capigruppo consiliari; detti provvedimenti vengono comunicati al Consiglio nella successiva prima seduta, ai sensi e nei modi rispettivamente previsti dai precedenti articoli 12 e 15³⁴.

4. In caso di dimissioni, revoca o decadenza dell'assessore Vicesindaco, ove necessario, le sue funzioni, in attesa di nuova nomina, vengono svolte dall'Assessore più anziano di età, quelle riguardanti il Sindaco quale ufficiale di governo e capo dell'amministrazione; dal Consigliere anziano, così come definito al n. 6 del precedente art. 15, quelle relative al Sindaco quale Presidente del Consiglio comunale³⁵.

Art. 18 - Sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, di una mozione di sfiducia presentata ai sensi dell'art. 37 della legge 8.6.1990, n. 142, così come sostituito dall'art. 18 della legge 25.3.1993, n. 81³⁶.

1Bis. La motivata mozione di sfiducia, sottoscritta con firma legalmente autenticata da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, è depositata nella segreteria

³⁰ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Le dimissioni di un Assessore sono presentate al Sindaco; esse hanno effetto dal momento della presentazione."

³¹ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 2 recitava così: "L'assessore può essere revocato dal Consiglio, su proposta del Sindaco. La revoca avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati".

³² Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

³³ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

³⁴ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

³⁵ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

³⁶ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione, a maggioranza dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia costruttiva ai sensi dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. La mozione di sfiducia deve contenere oltre gli elementi espressamente previsti dalla legge, l'indicazione, per ciascuno dei candidati alla carica di assessore, dell'ambito dei settori cui, in caso di esito positivo della votazione, sarà assegnato e l'individuazione del membro della Giunta che assumerà la funzione di vicesindaco".

del Comune personalmente da uno dei firmatari e da tale data decorrono i termini di cui al comma che segue³⁷.

2. La seduta per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia da tenersi non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione, è convocata dal Sindaco e presieduta dal Consigliere comunale anziano, così come definito al n. 6 del precedente articolo 15³⁸.

2 Bis. Se la mozione viene approvata, in attesa dello scioglimento del Consiglio e dell'insediamento del Commissario nominato ai sensi delle leggi vigenti, il Sindaco, il Vicesindaco, il consigliere anziano ed i Consiglieri comunali per gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, continuano ad esercitare la loro funzione per gli atti di ordinaria amministrazione od urgenti ed indifferibili³⁹.

3. (Soppresso)⁴⁰

Art. 19 - Sindaco

1. Il Sindaco, quale rappresentante del Comune ed organo responsabile dell'amministrazione dello stesso, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti⁴¹.

2. Il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per l'osservanza dei regolamenti comunali, che non siano attribuiti ad altro organo da una norma espressa.

3. Il Sindaco può delegare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le funzioni spettanti-gli quale ufficiale del governo.

4. Le dimissioni dalla carica di Sindaco possono essere presentate sia al Consiglio, in corso di seduta con apposita dichiarazione inserita nel verbale, che tramite deposito nella segreteria del Comune di apposita dichiarazione dell'interessato a firma formalmente autenticata. In questo ultimo caso il termine di cui al n. 3 dell'art. 37 bis della legge 142/90, così come formulato dall'art. 20 della legge 25.3.1993, n. 81, decorre dalla data di deposito della dichiarazione di dimissioni⁴².

Art. 20 - Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco provvede a sostituire il Sindaco, anche quale ufficiale di Governo, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 37 Bis, comma 1, della legge 142/90, anche in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione del Sindaco dall'esercizio delle sue funzioni ai sensi della normativa

³⁷ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

³⁸ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "La seduta per la discussione e la votazione della mozione di sfiducia costruttiva, è presieduta dal Consigliere comunale anziano".

³⁹ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

⁴⁰ Comma soppresso con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

⁴¹ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Il Sindaco, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti".

⁴² Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 4 recitava così: "Si applica alle dimissioni del Sindaco quanto disposto dall'articolo 18, comma 3".

vigente⁴³.

2. (soppresso)⁴⁴

3. *Nell'ipotesi che, per una delle cause indicate nel comma 1° del presente articolo sono contemporaneamente impediti sia il Sindaco che il Vicesindaco, le funzioni di Sindaco vengono esercitate dall'assessore più anziano di età o dal Consigliere comunale anziano, così come specificato nel n. 4 del precedente art. 17⁴⁵.*

Titolo III - DECENTRAMENTO

Art. 21 - Consulta di frazione

1. *In ogni frazione in cui si articola il territorio comunale è costituita una Consulta di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede individuale di attività. La Consulta è formata da cinque componenti, che durano in carica per il periodo in cui è in carica il Consiglio che li ha nominati⁴⁶.*

2. *I componenti della Consulta devono essere residenti o domiciliati nelle singole frazioni e devono possedere i requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale ad eccezione di quello di cittadinanza; sono nominati dal Consiglio comunale mediante scelta, compiuta con votazioni a scrutinio segreto tra i candidati presentati dai gruppi consiliari nel numero massimo di cinque per ciascun gruppo e dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 25, nel massimo di due per ogni associazione.*

Nelle liste dei candidati presentate dai gruppi consiliari, di norma, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 4/5. Le liste dei candidati e le singole dichiarazioni di accettazione, con firme autocertificate dai responsabili dei gruppi o delle Associazioni proponenti devono essere depositate nella segreteria del Comune almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio con all'ordine del giorno la nomina dei consultori di una o più frazioni; il Sindaco convoca detta seduta almeno 15 giorni prima della data fissata e la porta a conoscenza della popolazione anche attraverso manifesti murali.

La carica di componente la Consulta di Frazione è incompatibile con quella di Consigliere comunale o di Assessore⁴⁷.

⁴³ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Il Vicesindaco provvede a sostituire il Sindaco, anche quale ufficiale di Governo, in caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza".

⁴⁴ Comma soppresso con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995.

⁴⁵ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 60 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 3 recitava così: "In caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età".

⁴⁶ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "In ogni frazione in cui si articola il territorio comunale è costituita una Consulta di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede individuale di attività. La Consulta è formata da cinque componenti, che durano in carica per un periodo di trenta mesi e possono essere rinominati".

⁴⁷ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 2 recitava così: "Le modalità di nomina dei consultori da parte del Consiglio comunale, inclusa l'eventuale scelta dei consultori tra candidati designati da associazioni che operino stabilmente nell'ambito delle diverse frazioni, sono stabilite con apposito regolamento, da emanarsi almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio in carica alla data di entrata in vigore dello statuto".

3. Il Consiglio comunale procede alla nomina dei Consulitori: per la prima volta, entro 45 giorni dalla entrata in vigore del presente articolo e successivamente, entro tre mesi dalla prima riunione del nuovo Consiglio comunale. Ogni Consigliere ed il Sindaco hanno diritto di voto per massimo due candidati⁴⁸.

Art. 21 bis - Cessazione dalla carica - Decadenza⁴⁹

1.1 Consiglieri cessano dall'incarico:

- per dimissioni volontarie, rassegnate nei modi indicati nel precedente art. 9;
- per revoca consiliare in caso di perdita dei requisiti necessari per la nomina o per ingiustificata mancata partecipazione ai lavori di tre riunioni consecutive;
- per decadenza della Consulta.

La Consulta di frazione viene dichiarata decaduta dal Consigliere comunale:

- a) se entro due mesi dalla data di esecutività della deliberazione di nomina, regolarmente convocata, non elegge il Presidente ai sensi dell'art. 23;
- b) quando contemporaneamente si dimettono tre Consulitori, o, per qualsiasi altro motivo, viene a trovarsi vacante nella maggioranza dei suoi componenti;
- c) se sistematicamente, e per un periodo non inferiore a sei mesi, non svolge, senza giustificati motivi, le funzioni di cui all'art. 22.

La decadenza del Consultore viene dichiarata, a maggioranza dei Consiglieri comunali votanti, su proposta motivata della Consulta; la decadenza dell'intera Consulta viene invece dichiarata su richiesta motivata del Sindaco o di 2/5 dei Consiglieri assegnati e con voto favorevole di 4/5 dei componenti il Consiglio.

2. Entro 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni o dalla data di esecutività della deliberazione dichiarativa della decadenza, il Consiglio comunale provvede:

- a) a sostituire il Consultore dimessosi o dichiarato decaduto mediante scelta, compiuta con votazione a scrutinio segreto, tra due candidati presentati dal gruppo consiliare o dall'Associazione cui appartiene il Consultore da sostituire. Le liste dei due candidati e le singole dichiarazioni di accettazione con firma autocertificata dal responsabile del Gruppo consiliare o dell'Associazione, devono essere depositate nella segreteria del Comune almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio con all'ordine del giorno la sostituzione del Consultore. In caso di inattività dei gruppi consiliari o associazioni di cui innanzi, alla designazione dei due candidati provvede il Sindaco, sentita la Giunta
- b) alla nomina dei componenti la Consulta dichiarata decaduta, secondo quanto previsto dal 2° comma del precedente articolo 21. Per la durata in carica dei Consulitori ed il numero dei candidati votabili da ciascun componente il Consiglio, si richiama il disposto di cui ai commi primo e terzo del già citato articolo 21.

Art. 22 - Funzioni della Consulta di frazione

1. La Consulta è organismo di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, consultive e di vigilanza sull'andamento dei servizi e delle

⁴⁸ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 3 recitava così: "Rimane in vigore il regolamento dei Consigli di Frazione fino alla loro scadenza".

⁴⁹ Articolo aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 61 del 24/11/1995.

attività decentrate dell'amministrazione.

2. Nelle materie di cui sopra, la Consulta, può deliberare interrogazioni, petizioni o proposte di deliberazioni da inoltrare ai competenti organi del Comune, i quali debbono prendere determinazioni in ordine ad essi entro trenta giorni dalla ricezione.

3. La funzione consultiva della Consulta è svolta, su iniziativa della Consulta stessa, in forma di votazione di ordini del giorno non vincolanti, in tutte le materie di cui al comma 1, nonché su ogni altra questione che i competenti organi comunali ritengano di sottoporre alla Consulta stessa, nelle forme che tali organi indicheranno di volta in volta, inclusi eventuali dibattiti della Consulta con la partecipazione degli amministratori comunali o assemblee pubbliche appositamente organizzate e dirette dalla Consulta.

4. Prima della definizione degli strumenti di previsione contabile, il Sindaco convoca specifiche riunioni delle Consulte al fine di rendere possibile il loro concorso all'individuazione degli obiettivi di programmazione. Analoghe riunioni debbono essere convocate prima dell'adozione delle varianti generali degli strumenti urbanistici e degli strumenti di attuazione di essi o dei progetti di opere pubbliche che interessano esclusivamente il territorio della frazione.

5. La Consulta svolge azioni di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali decentrate nella frazione richiedendo informazioni al Sindaco od ai responsabili competenti - che sono tenuti a fornirle - compiendo rilevazioni o promuovendo consultazioni o indagini presso gli utenti dei servizi anche nelle sedi dei servizi stessi, ed avanzando interrogazioni alla Giunta od al Consiglio comunale.

Art. 23 - Funzionamento della consulta di frazione

1. La prima adunanza della Consulta è convocata dal Sindaco per l'elezione del Presidente che avviene a maggioranza assoluta nella prima seduta od a maggioranza relativa in una successiva⁵⁰.

2. Il Presidente della Consulta svolge le funzioni necessarie per il funzionamento dell'organo collegiale e dirige le assemblee pubbliche; egli può farsi sostituire da altro membro della Consulta.

3. Con apposito regolamento comunale possono essere dettate altre norme di attuazione per un migliore funzionamento ed una più proficua attività della Consulta⁵¹.

Art. 24 - Consigliere delegato

1. Con le modalità dell'articolo 38, comma 6 della legge n. 142/1990, il Sindaco

⁵⁰ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "La prima adunanza della Consulta è convocata dal Sindaco per l'elezione del Presidente che avviene a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

⁵¹ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 3 recitava così: "Con regolamento comunale di cui all'art. 21 possono essere dettate norme di attuazione per il funzionamento e l'attività della Consulta".

può delegare un Consigliere comunale ad eventuali funzioni di ufficiale di governo.

Titolo IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione politica

Art. 25 - Forme associative

1. Il Comune favorisce lo sviluppo e l'attività delle forme associative della propria popolazione, anche su base di frazione, con interventi che consistono, di norma, nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale con particolare attenzione al volontariato sociale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati ad associazioni e altre forme associative senza fine di lucro che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione, e sono erogati in conformità ai criteri e alle modalità predeterminati e pubblicati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito dei predetti criteri il Comune specifica con le organizzazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi assicurando in ogni caso l'invio al Consiglio comunale di una relazione entro il 31 gennaio di ogni anno sulle attività svolte da ciascuna associazione e sulla effettiva utilizzazione dei beni o servizi assegnati dall'amministrazione comunale.

3. Le forme associative di cui al comma 2 *oltre a quanto già previsto dal II° comma del precedente articolo 21⁵²*, possono presentare, anche singolarmente, istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'articolo 26 nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'articolo 27.

4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune può istituire comitati o consulte secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività. Il relativo regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, provvede a disciplinare la composizione e le attribuzioni, in modo da assicurarne la trasparenza e la concreta funzionalità.

Art. 26 - Istanze, petizioni, proposte

1. Chiunque abbia domicilio nel Comune ha diritto di presentare istanze e petizioni, e tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare proposte.

Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Consiglio comunale, alla Giunta o al Sindaco, nelle materie di rispettiva competenza, e sono dirette a promuovere

⁵² Testo inserito con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995.

interventi, su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate nella segreteria del Comune da uno dei primi cinque firmatari, i quali, a tutti gli effetti, sono considerati i proponenti promotori della istanza, della petizione o della proposta⁵³.

2. La proposta è la richiesta di deliberazione o di adozione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio, della Giunta o del Sindaco.

Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle eventuali spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. I proponenti, nei tempi e nei modi stabiliti dal Sindaco entro 10 giorni dalla presentazione di apposita istanza, hanno il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la quantificazione delle relative spese. In ogni caso, la giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta comportante oneri finanziari, deve indicarne la copertura⁵⁴.

3. La proposta è sottoscritta - con firma autocertificata dai promotori così come individuati dal III° capoverso del comma 1° del presente articolo, che si assumono tutte le responsabilità, anche penali, per quanto autocertificano - da almeno 1/30 degli aventi titolo secondo quanto stabilito nel primo comma. Il Sindaco, delle proposte riguardanti materie non di sua competenza, dà comunicazione al Consiglio o alla Giunta⁵⁵.

4. La istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta.

5. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla presentazione della istanza, petizione o proposta, comunica ai promotori, così come individuati dal capoverso III° del 1° comma del presente articolo, la propria decisione o la data della riunione del Consiglio o della Giunta in cui l'istanza, la petizione o la proposta saranno esaminate⁵⁶.

⁵³ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Chiunque abbia domicilio nel Comune ha diritto di presentare istanze e petizioni, e tutti i cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare proposte. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al Consiglio comunale, alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, e sono dirette a promuovere interventi, su materie di competenza comunale, per la migliore tutela di interessi collettivi. Il diritto di petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento".

⁵⁴ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 2 recitava così: "La proposta è la richiesta di deliberazione o di adozione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio, della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento disciplina a favore dei proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la quantificazione delle relative spese. In ogni caso, la giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura".

⁵⁵ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 3 recitava così: "La proposta è sottoscritta da almeno 1/30 degli aventi titolo secondo quanto stabilito nel primo comma. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale e alla Giunta.".

⁵⁶ Testo così sostituito con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 5 recitava così: "Il Sindaco comunica ai promotori indicati dai presentatori della istanza, petizione o proposta la data della riunione in cui le medesime saranno esaminate".

6. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della istanza, petizione o proposta, *riguardanti materie non di competenza del Sindaco*,⁵⁷ o ulteriori trenta giorni nel caso in cui la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta, abbia deciso un rinvio del relativo esame, la istanza, petizione o proposta sono iscritte al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro venti giorni.

*7. La decisione o deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo che risultino chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta. Nel caso l'istanza, petizione o proposta sia accolta, il relativo provvedimento deve indicare anche i relativi effetti finanziari. In caso di accoglimento della petizione od istanza il Sindaco e la Giunta adottano, o propongono al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate*⁵⁸.

8. Le istanze, petizioni o proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 27 - Consultazione popolare

1. Un apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, disciplina e garantisce forme di consultazione della popolazione residente, estesa ad altre categorie di interessati o limitata a frazioni della popolazione in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

2. La consultazione può essere promossa dalla Giunta Comunale, da 1/3 dei componenti il Consiglio comunale e da un numero di elettori non inferiore a 1/15 degli iscritti nelle liste elettorali.

3. Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro quarantacinque giorni dalla loro formale acquisizione. Qualora ricorrano particolari ragioni di urgenza o di tutela della funzionalità dei lavori del Consiglio, è ammesso un solo rinvio non superiore a quindici giorni, trascorsi i quali l'oggetto è iscritto di diritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.

4. Qualora la consultazione riguardi la popolazione residente, l'esame da parte del Consiglio comunale è dovuto nel solo caso in cui alla consultazione abbia partecipato una quota non inferiore al quaranta per cento degli aventi diritto.

5. Le consultazioni aventi ad oggetto iniziative, attività o provvedimenti che comportano, anche indirettamente, nuove spese o minori entrate debbono

⁵⁷ Testo inserito con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995.

⁵⁸ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 7 recitava così: "L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione ai proponenti della deliberazione con la quale si pronuncia sulla istanza, petizione o proposta. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo che risultino chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Nel caso l'istanza, petizione o proposta sia accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento. Qualora il Consiglio o la Giunta accolgano la petizione o l'istanza, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate".

rendere esplicito il costo presunto, sia in sede di proposta della consultazione, ai fini di ammissibilità, sia nella formulazione del quesito sottoposto alla valutazione popolare, e devono indicare le modalità per la relativa copertura. A tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti da regolamento di cui al comma 1, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie.

Art. 28 - Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richieda il Consiglio comunale, a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti o su richiesta sottoscritta - con firma autocertificata nei modi stabiliti dal III° comma dell'art. 26 - da un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune⁵⁹.

2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo le proposte di revisione dello Statuto e gli atti che incidano negativamente sui diritti delle minoranza.

Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dall'esito della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri.

A tal fine, la ragioneria, nei modi stabiliti dal Sindaco entro 10 giorni dalla presentazione di apposita istanza, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri⁶⁰.

3. La proposta di referendum consultivo, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio comunale subito dopo la sua entrata in carica. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è composto da tre membri eletti con votazioni autonome a maggioranza qualifica dei 4/5 dei componenti il Consiglio. A componenti di tale comitato possono essere nominati i cittadini in possesso di adeguata preparazione giuridico-amministrativa ed in grado di garantire l'imparzialità e la indipendenza dagli organi di governo del Comune⁶¹.

4. Le consultazioni referendarie si svolgono secondo la legislazione vigente e non

⁵⁹ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Il Sindaco indice il referendum consultivo quando lo richieda il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o quando lo richieda un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune."

⁶⁰ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 2 recitava così: "Non possono essere sottoposti a referendum consultivo le proposte di revisione dello Statuto e gli atti che incidano negativamente sui diritti delle minoranza e gli altri atti rientranti nelle materie indicate nel regolamento comunale. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dall'esito della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri. A tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti dal regolamento di cui al comma 8, presta la propria collaborazione ai soggetti proponenti e fornisce loro le informazioni necessarie. Il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri."

⁶¹ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 3 recitava così: "La proposta di referendum consultivo, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio comunale subito dopo la sua entrata in carica con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è composto secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune."

*possono aver luogo nei giorni in cui si svolgono altre operazioni di voto*⁶².

5. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione il 45% degli aventi diritto. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Se la proposta sottoposta a referendum consultivo è stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro sessanta giorni, sia nel caso che intenda conformarsi al risultato di essa, sia nel caso che intenda discostarsi.

7. Le proposte di referendum non accolte sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio comunale, quali petizioni. A questo scopo, si osserva il procedimento disciplinato dall'art. 26.

*8. Oltre alle materie indicate nel comma 1° del presente articolo ed a quelle previste nelle leggi e nei regolamenti statali o regionali, con apposito regolamento comunale potranno essere determinate altre materie per le quali non è ammesso referendum consultivo*⁶³.

Art. 29 - Difensore civico

1. È istituito l'ufficio del difensore civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune.

*2. Il difensore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico- amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le condizioni di eleggibilità*⁶⁴.

*3. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile. Può essere revocato dal Consiglio comunale con provvedimento motivato, a maggioranza dei 4/5 dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni*⁶⁵.

4. Il Consiglio comunale assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.

⁶² Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 4 recitava così: "Le consultazioni referendarie non possono aver luogo nei tre mesi successivi ai giorni in cui si svolgono altre operazioni di voto, e hanno luogo in una sola tornata l'anno."

⁶³ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 8 recitava così: "Il regolamento da emanarsi entro nove mesi dall'entrata in vigore dello statuto, determina le materie per le quali non è ammesso referendum consultivo, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, e per lo svolgimento delle operazioni di voto."

⁶⁴ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 2 recitava così: "Il difensore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. La designazione deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza giuridico- amministrativa e di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Il regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le condizioni di eleggibilità."

⁶⁵ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 3 recitava così: "Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile. Può essere revocato dal Consiglio comunale con provvedimento motivato, a maggioranza dei 2/3 dei componenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni."

5. Il Comune è impegnato a promuovere la costituzione di un difensore civico unico per più comuni della Valpolicella.

Nel caso di esito positivo dell'iniziativa, le modalità e i requisiti per la nomina e la revoca, nonché la dotazione, i poteri e le funzioni del difensore civico intercomunale sono disciplinati da apposita convenzione che il Comune di San Pietro in Cariano stipulerà, tenendo presenti i principi dettati dal presente e dal successivo articolo.

Art. 30 - Poteri e funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini, che siano lesi nei loro diritti o interessi, da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione comunale. Il regolamento ne disciplina le modalità d'intervento.

2. Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di cittadini, o di non cittadini, dimoranti, singoli o associati, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in regolamento. Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.

3. Il Consiglio comunale, la Giunta, gli uffici dell'amministrazione locale e i funzionari ad essi preposti collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti.

4. Il difensore civico, non oltre il 31 gennaio di ogni anno, invia al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale ed è discussa in pubblica seduta.

5. Il difensore civico può, in ogni caso, inviare ai soggetti di cui al comma 4, relazioni su questioni specifiche, di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

6. Il difensore civico, se nel corso della sua attività, riscontra disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi non gli prestano l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue funzioni, è tenuto ad investire della questione la commissione di disciplina, di cui all'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dandone nel contempo comunicazione al Consiglio comunale.

7. Il difensore civico, quando nell'esercizio dei suoi compiti venga a conoscenza di atti o di fatti che possano integrare gli estremi dei reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, è tenuto a darne comunicazione alla competente autorità giudiziaria nonché alla giunta comunale.

8. Il regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico nonché per l'eventuale concorso alle spese da parte del richiedente.

Capo II - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 31 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano motivate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità delle procedure, i destinatari e gli interessati hanno diritto ad:

- a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
- b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

Art. 32 - La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.

2. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

3. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo individuati dal regolamento, e secondo le modalità di svolgimento da questo fissate, l'adozione definitiva dell'atto da parte del comune è preceduta da udienza pubblica.

4. Il regolamento detta ulteriori disposizioni in materia di partecipazione e di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Capo III - L'accesso agli atti e alle informazioni e il diritto di informazione

Art. 33 - Accesso agli atti e alle informazioni

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dalle norme dello statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il comune garantisce ai cittadini,

singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso agli atti e alle informazioni detenute dall'ente, da suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

2. In particolare il regolamento di cui al comma 1:

- a) disciplina l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui esso è escluso, differito o soggettivamente limitata, osservando il criterio che gli atti preparatori, in ordine ai quali è ammesso l'accesso nel corso dei procedimenti, esprimono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad emanarli;
- b) determina le modalità dell'accesso, nel rispetto del principio che il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti da strumenti informatici sono subordinati al previo pagamento dei soli costi;
- c) detta le misure organizzatorie e finanziarie idonee a garantire agli aventi titolo l'effettività dell'esercizio dell'accesso;
- d) stabilisce la costituzione di apposita commissione consiliare con compiti di vigilanza sull'attuazione della normativa dell'accesso, ed eventualmente con ulteriori funzioni.

Art. 34 - Diritto di informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il regolamento di cui al comma 1, con riguardo ai soggetti ivi indicati, definisce le misure organizzative volte a garantire:

- a) l'informazione sulle conoscenze e sugli atti detenuti;
- b) l'informazione sui servizi, anche consistenti nella erogazione di mezzi finanziari, resi alla collettività, sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
- c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
- d) l'informazione, a richiesta degli interessati o dei loro rappresentanti, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

Art. 35 - Pubblicità legale degli atti comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento:

- a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- b) gli elenchi, predisposti con cadenza settimanale, degli atti esterni, non meramente esecutivi, adottati da organi individuali del comune;
- c) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. Il regolamento può prevedere ulteriori e diverse forme di pubblicità degli atti

comunali.

2. Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

Art. 36 - Accesso agli atti e alle informazioni e diritto di informazione degli organismi associativi cui partecipa il Comune

1. Il Comune, negli organismi associativi cui partecipa, è impegnato a promuovere la realizzazione di forme di accesso agli atti e alle informazioni e di forme di informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso e per l'attività e i servizi svolti dalle proprie strutture.

Art. 37 - Accesso agli atti e alle informazioni dei consiglieri comunali

1. L'esercizio da parte dei consiglieri del diritto di accesso agli atti e alle informazioni, previsto dall'art. 8 comma 2 lett. d), è disciplinato dal regolamento nel rispetto dei seguenti principi:

- a) la richiesta di accesso dovrà essere avanzata al responsabile dell'unità organizzativa interessata. La determinazione, definitiva, se di diniego, va preceduta dal parere dell'organo di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 33 e va motivata;
- b) il consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
- c) nel caso di atti preparatori, l'accesso è ammesso nei confronti della determinazione finale dell'unità organizzativa competente ad emanarla;
- d) il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è gratuito.

Art. 38 - Disciplina transitoria e finale in tema di procedimento, accesso e diritto di informazione

1. Il Comune emana i regolamenti di cui ai Capi II e III del presente Titolo entro sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

2. Fino all'entrata in vigore di tali regolamenti, nelle materie loro demandate, continuano ad applicarsi le norme locali vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili. In ogni caso l'accesso dei cittadini può esercitarsi anche mediante estrazione di copia al puro costo e di esplica per tutti gli atti che vanno pubblicati per intero o in elenco all'albo pretorio. Trova inoltre immediata applicazione la disposizione dell'articolo 35.

3. Per quanto non disposto in tema di accesso dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Titolo V - Servizi Pubblici Locali

Capo I - Forme di gestione

Art. 39 - Assunzione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni *a partecipazione*⁶⁶ pubblica, di consorzio con altri enti locali e di convenzione con altri soggetti, pubblici e privati, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'articolo 3, commi 4, 5 e 7, e dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:

- a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
- b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;
- c) gli elementi dimensionali del servizio ed i conseguenti riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri i servizi connessi gestiti dalla medesima amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
- d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

3. La delibera consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alle diverse forme di modalità di gestione prescelte:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale nel caso di concessione a terzi;
- b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che richiedono la gestione per azienda speciale;
- c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
- d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

Art. 40 - Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, di consorzi cui partecipa il Comune sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

2. Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dimissione di servizi pubblici, di

⁶⁶ Testo inserito con Deliberazione Consiliare n. 63 del 24/11/1995.

concessioni di servizi o costruzioni di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggiorata.

3. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale maggioritaria non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

Capo II - Azienda speciale

Art. 41 - Azienda speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può istituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, è tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 42 - Statuto dell'azienda

1. La delibera del Consiglio comunale che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economico-finanziaria indicate dagli artt. 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda.

2. Lo statuto dell'azienda è deliberato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, su indicazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda.

Art. 43 - Organi dell'azienda

1. Organi dell'azienda sono:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il direttore;
- l'organo di revisione.

Art. 44 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, incluso il presidente, nominati dal Consiglio comunale fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa che deve essere analiticamente documentata nell'atto di nomina.

2. Il Consiglio comunale, prima della nomina del consiglio di amministrazione,

delibera su proposta della Giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'azienda deve perseguire.

3. I candidati a membri del consiglio di amministrazione, all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano, nell'ambito del programma della Giunta, a perseguire gli obiettivi e a conformarsi agli indirizzi assegnati all'Azienda dal Consiglio comunale.

Art. 45 - Revoca o scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi comunali di cui al comma 2 dell'art. 44, o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati secondo quanto previsto dal medesimo articolo ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune e dell'azienda, la proposta motivata di revoca di singoli membri del Consiglio di amministrazione o di scioglimento dell'intero consiglio di amministrazione può essere presentata al Consiglio comunale dalla Giunta, da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, o da un numero di elettori non inferiore a un decimo. *La proposta degli elettori viene depositata nella segreteria del Comune personalmente da uno dei primi cinque firmatari che, considerati promotori-proponenti, provvedono ad autocertificare le firme dei restanti richiedenti, assumendosi tutte le responsabilità, anche penali, in relazione a quanto certificato⁶⁷.*

2. Alle proposte del comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 74, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986 n. 902, e alla procedura di scioglimento si applica quanto disposto dagli articoli 75 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1986.

Art. 46 - Presidente e direttore

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, di norma sulla base di concorso, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art. 47 - Controlli interni

1. La composizione e le attribuzioni dell'organo di revisione, nonché le forme e le modalità di verifica della gestione in funzione di supporto ai compiti affidati al direttore, sono disciplinate dallo statuto dell'azienda.

⁶⁷ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 63 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi comunali di cui al comma 2 dell'art. 44, o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati secondo quanto previsto dal medesimo articolo ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune e dell'azienda, la proposta motivata di revoca di singoli membri del Consiglio di amministrazione o di scioglimento dell'intero consiglio di amministrazione può essere presentata al Consiglio comunale dalla Giunta, da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, o da un numero di elettori non inferiore a un decimo. Il regolamento comunale disciplina le modalità di presentazione della proposta da parte degli elettori".

Art. 48 - Atti fondamentali

1. Oltre agli atti di cui all'art. 32, comma 2 della legge 142/1990, sono riservati all'approvazione del Consiglio comunale le delibere del consiglio di amministrazione concernenti il piano programma di cui al successivo comma 2, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo annuale e le variazioni che comportano nuove spese, il conto consuntivo, l'assunzione di mutui, le convenzioni dell'azienda con altri enti locali che comportino parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale.

2. Il piano programma di cui all'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153 deve indicare annualmente, oltre agli elementi specificati dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, il grado di coerenza tra gli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3 e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'azienda, l'entità e il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registratisi e le misure adottate, o che si intendano adottare, per porvi rimedio.

3. Il consiglio di amministrazione esprime un parere obbligatorio sulle proposte concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi o dei tributi destinati alla copertura dei costi dei servizi, relativamente alle conseguenze che queste variazioni hanno sull'equilibrio tra costi, comprensivi della remunerazione del capitale conferito dal Comune, e ricavi.

Il Consiglio comunale disattende il parere espresso dall'azienda, con adeguata motivazione, solo in caso di contestazione degli elementi conoscitivi adottati dall'azienda, di copertura di eventuali costi sociali o di provate disponibilità di forme di finanziamento aggiuntive;

4. Fuori dalle ipotesi disciplinate dal presente articolo e dall'articolo 49, ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale dell'azienda che vi provvede secondo le disposizioni del proprio statuto.

Art. 49 - Partecipazione dell'azienda a società

1. L'azienda può partecipare o costituire società di capitali per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa. La deliberazione del consiglio di amministrazione dell'azienda è sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale.

2. La partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con i servizi affidati alla gestione aziendale è deliberata dal Consiglio comunale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'azienda.

3. Nel caso di cui al comma 2 il Consiglio comunale, qualora la partecipazione a società di capitali si riferisca all'intero complesso dei servizi già affidati all'azienda o ad una parte prevalente dei medesimi, è tenuto a deliberare la revoca dell'affidamento all'azienda dei, corrispondenti compiti osservate, in quanto applicabili, le modalità di cui all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902.

Art. 50 - Vigilanza sulle aziende

1. La vigilanza sulle aziende speciali è esercitata dalla Giunta e da una commissione consiliare formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.

2. I compiti della commissione ed i rapporti con gli organi dell'azienda, con l'organo di revisione e con gli utenti dei servizi, le udienze conoscitive con eventuale possibilità di contraddittorio tra amministratori comunali, dell'azienda e rappresentanti degli utenti o delle loro associazioni, sono disciplinati dal regolamento consiliare.

3. Sono in ogni caso pubbliche le sedute dedicate all'esame annuale del piano-programma, previsto dal comma 2 dell'art. 48.

Capo III - Istituzione

Art. 51 - Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune costituisce una o più istituzioni, dotate di autonomia gestionale.

2. La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con *il Sindaco*⁶⁸ la Giunta e il Consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire alla istituzione.

Art. 52 - Organi dell'istituzione

1. Sono organi della istituzione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da *se*⁶⁹ membri compreso il presidente, nominati dal *Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal*⁷⁰ Consiglio comunale; i requisiti sono stabiliti dal regolamento della istituzione, che potrà prevedere una riserva, non superiore a due, di membri scelti all'interno di una rosa espressa dalle formazioni sociali o dalle associazioni di cittadini e di utenti.

*3. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituzione nei rapporti con il Comune e con le altre amministrazioni ed enti pubblici*⁷¹.

4. I membri del Consiglio di amministrazione e il Presidente percepiscono una indennità pari rispettivamente a quella dei consiglieri comunali e di assessore.

5. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione con voto unanime

⁶⁸ Parola inserita con Deliberazione Consiliare n. 12 del 16/02/1996.

⁶⁹ Parola sostituita con Deliberazione Consiliare n. 35 del 03/08/2009. Il testo precedentemente recitava "cinque".

⁷⁰ Testo inserito con Deliberazione Consiliare n. 12 del 16/02/1996.

⁷¹ Testo così sostituito con Deliberazione Consiliare n. 12 del 16/02/1996. Precedentemente il comma 3 recitava così: "Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno".

nella prima votazione e con la maggioranza di 3/5 dei componenti il Consiglio in quelle successive sentito il parere del Sindaco; i requisiti sono stabiliti dal regolamento della Istituzione⁷².

6. Per l'incarico di direttore, che può essere scelto anche tra i dipendenti del Comune, si provvede mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 5 della legge n. 142 del 1990.

Art. 53 - Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della istituzione è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali. Il regolamento dell'istituzione, anche in deroga al vigente ordinamento degli organi e dell'amministrazione comunale, può tuttavia prevedere:

- a) procedure semplificate per l'assunzione dei provvedimenti concernenti il personale dell'istituzione, ivi compresa la facoltà di decentramento agli organi dell'istituzione;
- b) modifiche rispetto all'ordinamento del personale comunale riguardanti singoli aspetti della prestazione di lavoro connessi a peculiarità dell'attività svolta, quali fra l'altro l'orario giornaliero, le festività, il lavoro serale o notturno;
- c) modalità e forma di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini.

2. L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini è disciplinata mediante convenzioni.

Art. 54 - Rapporti con gli organi del Comune

1. Il Sindaco sottopone ad approvazione del Consiglio comunale il Piano Programma, il bilancio annuale e pluriennale, gli standards di erogazione dei servizi delle istituzioni, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio comunale. Il Sindaco nell'esercizio delle potestà riconosciute dalla L. 81/93 provvede inoltre alla revoca di singoli componenti o allo scioglimento del Consiglio di amministrazione⁷³.

2. Ogni atto a carattere generale riguardante la attività ed i servizi dell'istituzione, ivi compresi la predisposizione degli strumenti di previsione contabile, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo ed il piano-programma di cui al comma 2 dell'articolo 48, è riservato al consiglio di amministrazione. Il regolamento dell'istituzione determina, in ordine agli atti gestionali, le competenze del presidente e del direttore.

⁷² Testo così sostituito con Deliberazione Consiliare n. 12 del 16/02/1996. Precedentemente il comma 5 recitava così: "Il Direttore è nominato dalla Giunta Comunale per un periodo di tempo determinato, e può essere confermato".

⁷³ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 16/02/1996. Precedentemente il comma 1 recitava così: "La Giunta sottopone ad approvazione del Consiglio comunale, il bilancio annuale e pluriennale, gli standards di erogazione dei servizi delle istituzioni, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo, le convenzioni con enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio comunale. Il Consiglio comunale provvede inoltre alla revoca di singoli componenti o allo scioglimento del Consiglio di amministrazione, osservate, per quanto applicabile, le norme dettate dall'art.45".

Art. 55 - Vigilanza

1. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dalla Giunta comunale e da una commissione consiliare. I compiti delle commissioni e i rapporti con gli organi delle istituzioni, con l'organo di revisione, con gli utenti sono stabiliti con regolamento.

2. In ogni caso la Commissione di cui al presente articolo esamina ed esprime parere sugli atti fondamentali della istituzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento degli elaborati e prima che gli stessi siano dal Sindaco trasmessi al Consiglio comunale⁷⁴.

Art. 56 - Gestione finanziaria e contabile

1. Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.

2. Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dalla Giunta comunale su proposta del Consiglio di amministrazione e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse⁷⁵.

3. L'ordinamento contabile dell'istituzione si conforma a quello delle aziende speciali ed è disciplinato dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali⁷⁶.

4. I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle istituzioni sono allegati al bilancio comunale assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente.

Capo IV - Altre forme

Art. 57 - Concessioni di pubblici servizi e convenzioni

1. Al fine di evitare condizioni di ingiustificata disparità di trattamento, o di insufficiente trasparenza nella gestione del servizio, l'organo competente subordina il rilascio della concessione di pubblico servizio locale da parte dell'Amministrazione comunale alla specificazione di una durata di tempo non superiore a dieci anni, all'esclusione del rinnovo della concessione in forma tacita al momento della scadenza e, ove ricorra il caso, al frazionamento della gestione del servizio fra più concessionari operanti in aree distinte del territorio comunale.

⁷⁴ Comma aggiunto con Deliberazione Consiliare n. 12 del 16/02/1996.

⁷⁵ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 16/02/1996. Precedentemente il comma 2 recitava così: "Le istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal Consiglio Comunale e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse".

⁷⁶ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 16/02/1996. Precedentemente il comma 3 recitava così: "Secondo la disciplina stabilita dal regolamento di contabilità comunale, le istituzioni dispongono di autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilità in un sistema di previsioni, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale".

2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri enti locali, loro aziende e istituzioni, e con soggetti privati per la gestione di determinati servizi.

Art. 58 - Partecipazione a società per azioni⁷⁷

1. *(soppresso)*⁷⁸

2. Il Comune non può costituire società a partecipazione totalitaria comunale né divenire, successivamente alla loro costituzione, unico azionista.

Titolo VI - Uffici e personale

Art. 59 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Le attività che l'Amministrazione comunale pone in essere direttamente sono svolte attraverso uffici, adeguati all'assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.

2. Gli uffici sono affidati alla responsabilità di dipendenti in possesso di idonea qualificazione, che coordinano lo svolgimento delle attività interne di essi e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi di competenza degli uffici ovvero propongono agli organi comunali elettivi o agli altri uffici e dirigenti gli atti relativi al loro settore che non siano di loro competenza.

3. Il Comune prevede l'assunzione nelle forme e per le funzioni consentite dalla legge di giovani che svolgono il servizio civile in sostituzione di quello militare.

Art. 60 - Regolamento organico

1. Gli uffici e la loro eventuale ulteriore articolazione interna sono determinati dal regolamento organico, il quale altresì determina le dotazioni di personale di ciascun ufficio e i compiti e i poteri dei dirigenti ad essi preposti.

2. Nel definire i compiti ed i poteri degli uffici il regolamento può dettare speciali norme per la gestione unitaria o coordinata dei fondi e dei mezzi che non siano ripartibili per ciascun ufficio secondo quanto disposto dal comma che precede, attribuendo i poteri a tal fine necessari al Segretario comunale.

Art. 61 - Tutela della professionalità

1. Al fine di tutelare la migliore utilizzazione del personale ed il coordinamento tra

⁷⁷ Titolo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 63 del 24/11/1995. Precedentemente il titolo recitava così: "Partecipazione a società per azioni a prevalente capitale pubblico".

⁷⁸ Comma soppresso con Deliberazione Consiliare n. 63 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "La partecipazione del Comune a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale è subordinata al possesso, da parte degli enti territoriali o di altri enti pubblici locali, della maggioranza assoluta delle azioni ordinarie e, nel caso di emissione di azioni privilegiate, della maggioranza assoluta del capitale sociale".

la disciplina dell'organizzazione degli uffici e quella derivante degli accordi sindacali, dopo il rinnovo di ogni accordo sindacale nazionale e l'entrata in vigore della disciplina da esso determinata, il Sindaco promuove apposite consultazioni con le rappresentanze sindacali dei dipendenti dell'Ente al fine di individuare eventuali necessità di adeguamento del regolamento organico, per aspetti e materie che non siano rimesse alla contrattazione decentrata.

2. Salvi i diritti spettanti per legge, il dipendente al quale è conferita la funzione di responsabile di ufficio, entro sessanta giorni dall'assunzione della funzione può presentare al Sindaco specifiche e motivate proposte di adeguamento del regolamento organico.

3. Le risultanze delle consultazioni di cui al comma 1 e le proposte di cui al comma 2 sono sottoposte dal Sindaco al Consiglio comunale su proposte della Giunta.

Art. 62 - Funzione di direzione

1. Spetta ai responsabili di uffici la stesura di piani annuali di azione, nei quali sono tradotti in termini operativi gli indirizzi e gli obiettivi fissati dagli organi di governo.

2. I responsabili, al termine di ogni esercizio, presentano una relazione nella quale danno conto del grado di coerenza tra gli obiettivi assegnati e l'attività svolta, dell'entità e del grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, delle ragioni degli scarti eventualmente verificatisi e delle misure adottate, o che si intendano adottare o proporre, per porvi rimedio.

3. Spettano altresì ai responsabili la programmazione e la direzione delle attività nelle materie di competenza dell'ufficio cui sono preposti, la determinazione dei compiti del personale e la gestione dei mezzi assegnati all'ufficio, ai fini dello svolgimento delle attività e del compimento degli atti previsti dalla legge o dalle deliberazioni degli organi comunali, della loro esecuzione e del raggiungimento dei risultati previsti per la struttura che da loro dipende; spetta inoltre ai responsabili di individuare gli impedimenti al raggiungimento degli obiettivi fissati e proporre le iniziative conseguenti agli altri uffici ed agli organi competenti.

4. I responsabili, oltre a svolgere direttamente le funzioni di gestione per le materie di competenza dell'ufficio, provvedono alla gestione e all'impiego dei fondi assegnati all'ufficio, quando ciò sia previsto dal regolamento organico in attuazione dell'art. 60, comma 2.

5. La Giunta, quando l'atto appartenente alle categorie di cui al comma 5 venga a rivestire particolare rilievo politico-amministrativo, può avocare a se la trattazione dell'affare, con deliberazione motivata, riferendone al Consiglio nella prima seduta successiva.

6. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti di gestione, da attribuire alla competenza dei responsabili di uffici.

7. Il Segretario comunale, o il responsabile delegato, compie tutti gli atti previsti dalla legge e dai regolamenti per il corretto svolgimento della gara o del concorso,

inclusa la valutazione e selezione delle richieste di partecipazione. La Giunta provvede alla nomina delle commissioni.

8. Salvi gli effetti obbligatori che derivino per legge dagli atti di aggiudicazione delle gare e salve le competenze di legge degli altri organi comunali, spetta al Segretario comunale o al responsabile dell'ufficio prescelto la definizione dei contratti conseguenti alle gare o alle eventuali trattative private.

9. La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Sindaco o ad un suo delegato quando il Segretario comunale svolga funzioni di ufficiale rogante il contratto.

10. Ove non sia già stabilito con legge, il regolamento organico individua per ciascun tipo di procedimento di competenza del Comune l'ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale. Il regolamento detta le misure necessarie affinché alle disposizioni al riguardo adottate, come pure alle loro modifiche, sia data adeguata e tempestiva pubblicità in favore dei cittadini e degli utenti.

Art. 63 - Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione

1. Le funzioni di responsabile d'ufficio sono attribuite dal Sindaco, a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il pubblico impiego locale⁷⁹.

2. La Giunta può bandire concorsi pubblici per la copertura, con contratto di impiego pubblico a tempo determinato, dei posti di responsabile di ufficio che richiedono un'alta specializzazione adeguatamente comprovata. Nei casi di cui sopra, ove si richieda che il responsabile a tempo determinato abbia anche una rilevante esperienza acquisita in attività uguali o connesse con quelle necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti, la Giunta, su conforme parere del Consiglio, può conferire l'incarico senza necessità di concorso, con contratto di diritto privato. In entrambe le ipotesi i vincitori o gli incaricati devono possedere i requisiti richiesti dalla qualifica per il posto da ricoprire.

3. Le funzioni di responsabile di ufficio a tempo determinato possono essere conferite per aggregazioni organizzative temporanee e per compiti non previsti dal regolamento organico, previa apposita deliberazione del Consiglio comunale che, oltre a provvedere al finanziamento necessario, deve individuare a quale ufficio stabile deve fare riferimento il responsabile a tempo determinato per il coordinamento con le restanti attività del Comune.

4. Le attribuzioni indicate ai commi 1 e 3 che precedono sono imposte per un tempo non superiore a due anni.

5. Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza di cui all'art. 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, il Sindaco può richiedere ai responsabili spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti o mancato

⁷⁹ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 64 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 1 recitava così: "Le funzioni di responsabile d'ufficio sono attribuite dalla Giunta, a tempo determinato, salvo rinnovo espresso, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il pubblico impiego locale".

raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio di essi.

6. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Sindaco, su conforme parere della Giunta; può revocare anticipatamente le funzioni di direzione in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati per il settore di attività, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal responsabile, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione⁸⁰.

7. La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e previo avviso al Consiglio. All'atto della revoca il Sindaco provvede affinché al dipendente siano conservate o attribuite mansioni comunque corrispondenti a quelle della sua qualifica. A tal fine il Sindaco può disporre il mantenimento del dipendente nel posto già ricoperto devolvendone le funzioni di direzione al Segretario comunale o al vice-segretario⁸¹.

Art. 64 - Segretario e Vice Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, oltre ai compiti spettantigli per legge, coadiuva il Sindaco nell'attività comunali, e a tal fine compie, anche su incarico del Sindaco, indagini e verifiche, informa il Sindaco dell'andamento delle attività degli uffici segnala eventuali difficoltà e ritardi, carenze di mezzi o personale, e propone gli interventi conseguenti.

2. Spettano al Segretario comunale le funzioni di direzione delle attività e di emanazione di atti di competenza dei responsabili di uffici comunali in caso di vacanza del posto o di temporanea assenza del titolare, se queste funzioni rientrano nelle sue competenze professionali. In caso contrario il Segretario propone al Sindaco i provvedimenti necessari per garantire la continuità del servizio. Il Segretario comunale può delegare le funzioni di cui sopra, per le quali è competente, ad altri dipendenti del Comune in possesso di idonea qualifica, per periodi di tempo determinato, rinnovabili⁸².

3. Con il regolamento organico può essere istituito un posto di vice Segretario con compiti di ausilio del Segretario comunale anche per ambiti di attività o serie di atti o tipi di procedure. Le funzioni di vice Segretario possono essere cumulate

⁸⁰ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 64 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 6 recitava così: "Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, la Giunta; può revocare anticipatamente le funzioni di direzione in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati per il settore di attività, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal responsabile, in modo da consentire la predisposizione delle correzioni opportune nei programmi e negli strumenti previsionali dell'amministrazione".

⁸¹ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 64 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 7 recitava così: "La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e previo avviso al Consiglio. All'atto della revoca la Giunta provvede affinché al dipendente siano conservate o attribuite mansioni comunque corrispondenti a quelle della sua qualifica. A tal fine la Giunta può disporre il mantenimento del dipendente nel posto già ricoperto devolvendone le funzioni di direzione al Segretario comunale o al vice-segretario".

⁸² Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 64 del 24/11/1995. Precedentemente il comma 6 recitava così: "Spettano al Segretario comunale le funzioni di direzione delle attività e di emanazione di atti di competenza dei responsabili di uffici comunali in caso di vacanza del posto o di temporanea assenza del titolare, se queste funzioni rientrano nelle sue competenze professionali. In caso contrario il Segretario propone alla Giunta i provvedimenti necessari per garantire la continuità del servizio. Il Segretario comunale può delegare le funzioni di cui sopra, per le quali è competente, ad altri dipendenti del Comune in possesso di idonea qualifica, per periodi di tempo determinato, rinnovabili".

con quelle di responsabile di un ufficio. La funzione di vice segretario può essere attribuita a dipendenti del Comune con la qualifica di capo ripartizione.

4. In caso di vacanza, impedimento o assenza del segretario comunale il vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge, necessarie per l'attività degli organi e gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, lo sostituisce inoltre nello svolgimento dei compiti di ausilio al Sindaco di cui al comma 11 e nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 3, che può delegare ad altri dipendenti del Comune, in possesso di idonea qualifica, d'intesa con il Sindaco.

Art. 65 - Disciplina transitoria

1. Salvo quanto disposto dal successivo art. 70, sino all'entrata in vigore delle norme di regolamento da emanarsi per l'attuazione del presente titolo, restano in vigore le norme vigenti che disciplinano i compiti, le funzioni e le attività degli organi, degli uffici e del personale comunale.

Titolo VII - Profili finanziari e contabili

Art. 66 - Caratteri del sistema contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente titolo VII.

2. Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in un sistema di previsioni, rilevazioni e rendicontazioni in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di modifiche derivanti per il patrimonio dell'Ente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune. I relativi atti sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi e risultati da perseguire.

4. Ferme restando le disposizioni del successivo articolo, gli strumenti di previsione contabile ed i connessi atti di programmazione sono esaminati ed approvati dal Consiglio nei modi e forme e con gli effetti stabiliti dal regolamento del Consiglio e da quello di contabilità.

Art. 67 - Bilancio finanziario

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile, l'impiego delle risorse è legittimato, limitatamente a quelle di natura finanziaria, dal bilancio annuale.

2. L'ammontare delle spese iscritte in bilancio deve essere contenuto entro i limiti delle entrate previste, in modo da garantire il pareggio finanziario. Il ricorso

all'indebitamento è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento ed è determinato in occasione dell'approvazione del bilancio ed a copertura del relativo saldo.

3. Il bilancio è approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati. Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla giunta: in ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le ipotesi in cui le variazioni al bilancio possono essere apportate con un procedimento diverso da quello per la sua approvazione: sono comunque riservate alla Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Art. 68 - Gestione finanziaria

1. Per conseguire il tempestivo svolgimento dell'attività finanziaria, il regolamento di contabilità consente, prima del formale riaccertamento dei residui, di apportare variazioni compensative all'interno del relativo conto e garantisce continuità alla gestione complessiva, in modo da evitare le interruzioni connesse all'accertamento dei risultati del precedente esercizio.

2. Gli atti di assunzione degli impegni di spesa, o alternativamente quelli con cui sono rese indisponibili per altri impieghi le risorse iscritte in bilancio, devono essere sottoposti all'esame del responsabile di ragioneria per l'attestazione di copertura ai sensi, ed agli effetti, dell'art. 55 comma 5 della legge n. 142.

3. Il responsabile della ragioneria, nell'attestare la copertura dell'atto di spesa, deve accertare che esso, in relazione al presumibile andamento complessivo della gestione, non è suscettibile di compromettere la chiusura dell'esercizio in pareggio finanziario. Per le spese vincolate l'attestazione di copertura ha ad oggetto esclusivamente la capienza dello stanziamento di bilancio a cui gli oneri vanno imputati: resta in tal caso l'obbligo di segnalare alla Giunta il presumibile rischio di una gestione in disavanzo e di proporre i provvedimenti necessari.

4. Le deliberazioni di spesa del Consiglio e della Giunta sono adottate previo parere di regolarità contabile e non sono sottoposte al controllo della ragioneria in sede di annotazione del relativo impegno. Sono altresì sottratti a tale controllo tutti gli altri atti per i quali sia stato richiesto il preventivo parere del responsabile di ragioneria e che siano stati adottati in conformità al parere stesso.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini entro cui va svolto il controllo della ragioneria sugli atti di impegno e vanno rese le attestazioni di copertura ed i pareri di regolarità contabile: in caso di inutile decorrenza dei termini, tali adempimenti si intendono intervenuti con esito positivo e si procederà all'adozione dei provvedimenti correlati ad eventuali responsabilità disciplinari, penali e contabili.

Art. 69 - Assetto organizzativo per la gestione finanziaria

1. In conformità agli obiettivi individuati dagli atti di programmazione, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, determinano i contenuti delle iniziative da intraprendere nel corso dell'esercizio e stabiliscono i tempi e modi del loro svolgimento, dettando le relative direttive; contestualmente dispongono in ordine ai mezzi da impiegare nella realizzazione delle iniziative, assegnando le risorse finanziarie necessarie e l'eventuale uso di determinati beni.

2. Agli effetti di quanto previsto nel comma 1, sono comunque di competenza della Giunta l'assunzione di personale, in conformità alla pianta organica e ai parametri preventivamente approvati dal Consiglio comunale, e la concessione di sussidi finanziari a carattere pluriennale.

3. I dirigenti degli uffici e servizi nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con la Giunta nella determinazione delle iniziative da intraprendere: a tal fine sottopongono alla Giunta le loro valutazioni in ordine ai prevedibili tempi di realizzazione, nonché in merito ai mezzi necessari ed alle risorse eventualmente acquisibili con le iniziative stesse:

4. Salvo non sia diversamente disposto in occasione delle determinazioni di cui al comma 1, gli atti a rilevanza esterna necessari per realizzare tali iniziative sono adottati dalla Giunta o dai dirigenti degli uffici e servizi competenti, rispettivamente in attuazione di quanto stabilito dal Consiglio o dalla giunta. A tal fine la Giunta o i dirigenti provvedono alla assunzione dei relativi impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse finanziarie preventivamente assegnate.

5. Le somme iscritte in bilancio, che la Giunta o il Consiglio non abbiano già destinato a specifiche iniziative ai sensi dei commi precedenti, sono impiegate, e direttamente impegnate, da tali organi secondo le rispettive competenze.

6. E' in ogni caso di competenza dei dirigenti l'adozione degli atti di impegno relativi a spese di mero funzionamento degli uffici, nei limiti dei finanziamenti assegnati, e di quelli che si limitino ad accertare preesistenti obbligazioni a carico dell'ente derivanti da deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta Comunale, nonché l'emissione dei mandati di pagamento e gli adempimenti connessi alla liquidazione delle spese.

Art. 70 - Controllo economico di gestione

1. Il regolamento di contabilità disciplina il controllo economico di gestione, svolto da un ufficio appositamente istituito presso la giunta. Previo avviso favorevole della Giunta comunale, tale ufficio può avvalersi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di esperti esterni all'amministrazione.

2. L'ufficio sottopone a continua e costante osservazione i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione. A tal fine l'ufficio, tenendo conto del preventivo economico e patrimoniale, elabora indicatori che consentano di

apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'idoneità dell'andamento della gestione.

3.Sulla base delle risultanze acquisite dalla osservazione dei fatti gestionali, l'ufficio indirizza servizi comunali e, se del caso, propone al Sindaco i provvedimenti necessari, dandone comunicazione al collegio dei revisori. Con riguardo alla attività delle istituzioni per la gestione dei servizi, le direttive dell'ufficio sono indirizzate agli organi competenti di tali strutture e le proposte di adozione dei provvedimenti eventualmente necessari sono rivolte al presidente dell'istituzione o al Sindaco.

4.L'ufficio partecipa alla elaborazione degli atti di previsione e di programmazione, per assicurare che essi tengano conto sia del grado di efficienza, economicità e produttività già raggiunto dall'amministrazione sia di quello verosimilmente raggiungibile.

Art. 71 - Collegio dei revisori

1.Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il collegio svolge la propria attività esclusivamente in riferimento alla gestione di tali esercizi compreso l'esame del rendiconto dell'ultimo anno.

2.Non possono essere nominati revisori dei conti i dipendenti dell'ente, nonché i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

3.Le proposte di scelta dei revisori non possono essere discusse e deliberate dal Consiglio comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.

4.Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, pronuncia la decadenza dei revisori che risultino inadempienti agli obblighi del loro mandato: la decadenza è disposta nel caso in cui il Consiglio comunale, dopo aver dato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, il Consiglio comunale provvede ad integrare o ricostituire il collegio.

5.Per lo svolgimento della propria attività il collegio dei revisori si avvale di un apposito ufficio che è posto alle sue dirette dipendenze. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli uffici ed atti dell'amministrazione ed in particolare hanno la disponibilità delle scritture contabili tenute dalla ragioneria e dei dati raccolti dall'ufficio preposto al controllo economico di gestione. E' esclusa la partecipazione dei revisori alle sedute del Consiglio e della Giunta.

Art. 72 - Attività di controllo del Collegio dei revisori

1.Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e

di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità. A tal fine esso segue l'attività dei servizi ed uffici comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre, e trasmettere al Consiglio, i seguenti atti: un parere sul progetto del bilancio finanziario e degli altri strumenti di previsione contabile e su i relativi allegati; relazioni trimestrali sull'andamento della gestione; una relazione alla proposta di conto consuntivo.

Tali atti, per la parte concernente le istituzioni, sono trasmessi anche ai rispettivi consigli di amministrazione.

2. Nel parere sul bilancio, e sugli altri strumenti previsionali, il collegio, anche con riguardo al tipo di metodologie impiegate, valuta l'attendibilità e congruità delle previsioni. In particolare attesta l'esatta quantificazione di quelle entrate e spese la cui entità è predeterminata da atti preesistenti al bilancio. Apprezza, anche in considerazione dei risultati conseguiti nei precedenti esercizi, l'attendibilità delle previsioni economiche su i costi ed i ricavi. Valuta la corretta determinazione degli ammortamenti, dei fitti figurativi e delle altre grandezze patrimoniali.

3. Attraverso le relazioni trimestrali, il collegio dei revisori illustra l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario ed al conseguimento dei risultati indicati negli atti previsionali. Inoltre, il collegio espone le conclusioni a cui è pervenuto a seguito dell'esame compiuto sulle attestazioni di copertura, su i pareri di regolarità tecnica e contabile e sugli atti adottati in difformità da essi, sulle variazioni apportate dalla Giunta al bilancio, su i titoli di spesa eccedenti l'originario atto di impegno, sulle perizie di variata distribuzione della spesa e su quelle suppletive, sull'operato degli agenti contabili e dei funzionari delegati, sulla tenuta delle scritture da parte della ragioneria e sul modo in cui ha svolto il controllo degli atti di spesa.

4. Nella relazione al conto consuntivo, il collegio dei revisori certifica l'esatta rappresentazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e riassume le relazioni trimestrali con riguardo ai rilievi più ricorrenti ed al seguito che essi hanno trovato presso l'amministrazione. La relazione illustra inoltre i risultati raggiunti in termini di efficienza, produttività ed economicità dell'attività svolta nell'esercizio e valuta i parametri seguiti dall'ufficio preposta al controllo economico di gestione, l'operato di tale ufficio e l'esito delle sue direttive e proposte.

Norme transitorie e finali

Art. 73 - Disciplina transitoria delle materie demandate ai regolamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo compatibili.

Art. 74 - Revisione dello statuto

1. Le variazioni delle disposizioni dello statuto e la sua abrogazione sono deliberate secondo le modalità previste dall'art. 4 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le proposte di modifica volte all'abrogazione dello statuto oppure di disposizioni disciplinanti contenuti necessari dello stesso ai sensi della legge n. 142/1990, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica.

3. E' esclusa ogni revisione prima che siano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto od un anno dalla sua ultima modifica, salvo che trattasi di modifica da apportare per disposizioni di legge⁸³.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto, e successivamente con periodicità almeno biennale, il Consiglio, sulla base di una relazione del Sindaco, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità, e alla dinamica del quadro legislativo.

Art. 75 - Termini e denominazioni statutarie

1. Ai termini e alle denominazioni utilizzate nella presente normativa va attribuito il significato tratto dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

⁸³ Testo così modificato con Deliberazione Consiliare n. 49 del 18/11/1995. Precedentemente il comma 3 recitava così: "E' esclusa ogni revisione prima che siano decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dello statuto o della sua ultima modifica".

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI 2

ART. 1 - AUTONOMIA COMUNALE	2
ART. 2 - PRINCIPI INFORMATIVI.....	2
ART. 3 - RAPPORTI ETICO-SOCIALI	3
ART. 4 - PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE	3
ART. 5 - SEDE ED EMBLEMI COMUNALI	4

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO 4

CAPO I - ORGANI - CONSIGLIO 4

ART. 6 - ORGANI DI GOVERNO	4
ART. 7 - CONSIGLIO	4
ART. 8 - CONSIGLIERI	4
ART. 9 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI	6
ART. 10 - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO	6
ART. 11 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	8
ART. 12 - PRIMA ADUNANZA	8

CAPO II - GIUNTA E SINDACO..... 9

ART. 13 - ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI	9
ART. 14 - GIUNTA.....	9
ART. 15 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA	9
ART. 16 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	10
ART. 17 - CESSAZIONE DALLA CARICA	11
ART. 18 - SFIDUCIA.....	11
ART. 19 - SINDACO	12
ART. 20 - VICE SINDACO	12

TITOLO III - DECENTRAMENTO..... 13

ART. 21 - CONSULTA DI FRAZIONE	13
ART. 21 BIS - CESSAZIONE DALLA CARICA - DECADENZA.....	14
ART. 22 - FUNZIONI DELLA CONSULTA DI FRAZIONE	14
ART. 23 - FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI FRAZIONE.....	15
ART. 24 - CONSIGLIERE DELEGATO	15

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 16

CAPO I - PARTECIPAZIONE POLITICA 16

ART. 25 - FORME ASSOCIATIVE	16
ART. 26 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE	16
ART. 27 - CONSULTAZIONE POPOLARE	18
ART. 28 - REFERENDUM CONSULTIVO	19
ART. 29 - DIFENSORE CIVICO	20

ART. 30 - POTERI E FUNZIONI.....	21
CAPO II - LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	22
ART. 31 - LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA PUNTUALE.....	22
ART. 32 - LA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE GIURIDICA GENERALE.....	22
CAPO III - L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E IL DIRITTO DI INFORMAZIONE. 22	22
ART. 33 - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI.....	22
ART. 34 - DIRITTO DI INFORMAZIONE.....	23
ART. 35 - PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI COMUNALI	23
ART. 36 - ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI INFORMAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CUI PARTECIPA IL COMUNE	24
ART. 37- ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI	24
ART. 38 - DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE IN TEMA DI PROCEDIMENTO, ACCESSO E DIRITTO DI INFORMAZIONE	24

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI **25**

CAPO I - FORME DI GESTIONE	25
ART. 39 - ASSUNZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	25
ART. 40 - TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI	25
CAPO II - AZIENDA SPECIALE	26
ART. 41 - AZIENDA SPECIALE.....	26
ART. 42 - STATUTO DELL'AZIENDA	26
ART. 43 - ORGANI DELL'AZIENDA.....	26
ART. 44 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	26
ART. 45 - REVOCA O SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27
ART. 46 - PRESIDENTE E DIRETTORE	27
ART. 47 - CONTROLLI INTERNI.....	27
ART. 48 - ATTI FONDAMENTALI	28
ART. 49 - PARTECIPAZIONE DELL'AZIENDA A SOCIETÀ	28
ART. 50 - VIGILANZA SULLE AZIENDE.....	29
CAPO III - ISTITUZIONE	29
ART. 51 - ISTITUZIONE	29
ART. 52 - ORGANI DELL'ISTITUZIONE	29
ART. 53 - PERSONALE.....	30
ART. 54 - RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE	30
ART. 55 - VIGILANZA	31
ART. 56 - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE	31
CAPO IV - ALTRE FORME	31
ART. 57 - CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI E CONVENZIONI	31
ART. 58 - PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ PER AZIONI	32

TITOLO VI - UFFICI E PERSONALE **32**

ART. 59 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	32
ART. 60 - REGOLAMENTO ORGANICO	32
ART. 61 - TUTELA DELLA PROFESSIONALITÀ	32
ART. 62 - FUNZIONE DI DIREZIONE	33
ART. 63 - ATTRIBUZIONE E REVOCA DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE	34
ART. 64 - SEGRETARIO E VICE SEGRETARIO COMUNALE	35
ART. 65 - DISCIPLINA TRANSITORIA	36

TITOLO VII - PROFILI FINANZIARI E CONTABILI 36

ART. 66 - CARATTERI DEL SISTEMA CONTABILE 36
ART. 67 - BILANCIO FINANZIARIO 36
ART. 68 - GESTIONE FINANZIARIA..... 37
ART. 69 - ASSETTO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE FINANZIARIA 38
ART. 70 - CONTROLLO ECONOMICO DI GESTIONE 38
ART. 71 - COLLEGIO DEI REVISORI..... 39
ART. 72 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL COLLEGIO DEI REVISORI 39

NORME TRANSITORIE E FINALI 40

ART. 73 - DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE MATERIE DEMANDATE AI REGOLAMENTI 40
ART. 74 - REVISIONE DELLO STATUTO 41
ART. 75 - TERMINI E DENOMINAZIONI STATUTARIE 41

SOMMARIO 42